

Presentazione

Con l'introduzione dell'Amministratore di Sostegno (legge 9 gennaio 2004 N. 6) viene messa a disposizione della comunità una figura che ha lo scopo di aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica o entrambe in un percorso personalizzato per aspirare alla piena realizzazione di quei diritti di integrazione sociale che la Costituzione deve garantire ad ogni cittadino.

La legge istitutiva dell'Amministratore di Sostegno si inserisce nel panorama giuridico italiano con due importanti elementi distintivi. Da un lato, pur se concepita principalmente per rispondere alle difficoltà che i portatori di disturbi psichiatrici incontrano nel processo di inserimento e integrazione sociale, non è una legge "speciale": si rivolge invece a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e sono fragili nel confronto con la società civile a causa della loro salute. In questo modo la legge non alimenta lo stigma ma si propone come risposta generale e normale ai problemi posti dal disagio e dalla debolezza individuale. D'altro canto propone alla comunità laica e non professionale, un nuovo ruolo, potenzialmente molto attivo e responsabilizzante, di raccordo tra la sfera privata dell'individuo e quella pubblica dei servizi e delle istituzioni.

La legge, nella sua affermazione dei principi operativi generali, non può tuttavia indicare il percorso organizzativo della loro effettiva applicazione da parte dei diversi attori chiamati, a vario titolo, a determinarli nell'ambito del sistema assistenziale esistente e a non vanificarli in una traduzione formalistica o burocratica.

E' apparso chiaro, infatti, che la legge si indirizza alla costruzione di una nuova dimensione, molto più articolata, di stato e di comunità, insieme più dinamica e reattiva nei confronti delle opportunità sociali ma anche più esigente in termini di risposte ai bisogni individuali. Si appella quindi al sistema dei servizi per una coerente e sinergica programmazione sociale e sanitaria regionale e locale, al Volontariato ed alle Associazioni per una interpretazione che si intuisce tanto importante quanto ancora da definire, e infine al Giudice Tutelare nel suo ruolo straordinario di motore stesso di questa legge. Per assicurare una estesa e attenta consapevolezza dei numerosi aspetti connessi a questi temi e a queste prospettive è stato avviato un programma di studio e di discussione, con il compito di essere un luogo informativo e di sensibilizzazione e di costituire una premessa perché gli strumenti programmatori della nostra regione - in primo

luogo i Piani di Zona - siano occasioni per lo sviluppo delle implicazioni per l'assistenza di cui è potenzialmente portatrice la nuova legge.

Per questo motivo i destinatari del primo corso sono stati gli operatori sociali e sanitari che avranno il compito di garantire un raccordo tra le iniziative locali - che dovranno essere numerose e feconde per coinvolgere progressivamente tutte le componenti professionali e laiche interessate all'applicazione sul campo della legge - e la contemporanea, necessaria, opera di sintesi e riflessione generale.

Questo vademecum, elaborato a conclusione del corso con il contributo dei partecipanti, è il primo strumento concreto di riferimento del percorso, iniziato qualche mese fa, che le istituzioni promotrici si augurano proficuo e duraturo.

Giovanni Neri

*Responsabile Servizio Salute Mentale
e Assistenza Sanitaria nelle Carceri,
Regione Emilia-Romagna*

Parte prima

*La disciplina generale delle forme di rappresentanza
delle persone in situazione di debolezza*

1.

INTRODUZIONE ALLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Con la legge 9 gennaio 2004, n. 9 è stata istituita nel nostro ordinamento, analogamente a quanto avviene ormai da tempo in altri Paesi, la figura dell'amministratore di sostegno.

La legge costituisce una delle più rilevanti riforme concernenti lo status giuridico delle persone e risponde ad un'attesa durata decenni, introducendo un innovativo istituto di protezione civilistica dei soggetti che si trovino in condizioni di debolezza ed offrendo risposte adeguate ai bisogni delle loro famiglie.

Gli inconvenienti della disciplina precedentemente in vigore erano noti. Misure "totalizzanti", onerose, spesso inadeguate o inapplicabili come l'interdizione e l'inabilitazione vengono così affiancate dalla possibilità di ricorrere all'amministrazione di sostegno, ovvero ad uno strumento che si propone, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di "... tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La nuova legge appare non solo più appropriata di fronte ai molti casi in cui il soggetto è incapace nel provvedere a se stesso ed ai suoi interessi senza versare in uno stato di infermità mentale, ma anche maggiormente in linea con l'evoluzione della scienza e del sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare status giuridici che producono una totale alienazione ed un peggioramento complessivo del disagio.

Ne emerge una nuova figura, individuata appunto nell'amministratore di sostegno chiamata non a sostituire, ma a curare la persona, in un contesto di garanzie assicurato dal ruolo del giudice tutelare ma al contempo semplificato, dinamico, flessibile, e con carattere di ordinaria gratuità.

La nuova legge consente, infatti, interazioni tra le persone deboli e l'amministratore dei loro interessi, tra questi soggetti e le famiglie, mantenendo in capo al beneficiario la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire, secondo un principio di gradualità che consente al giudice di individuare e modulare compiti dell'amministratore e riduzione delle facoltà del beneficiario, secondo le reali esigenze ed i problemi della persona da tutelare.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un istituto innovativo ed ambizioso, lo strumento dell'amministrazione di sostegno abbisogna – per potersi dispiegare efficacemente - di un ben più complessivo contesto di supporto e non può basarsi esclusivamente sulle capacità dell'autonomia privata e dei singoli.

La nuova legge chiama, infatti, alla sua applicazione ragionevole, adeguata e sostanziale una serie ben più ampia di soggetti rispetto all'amministratore ed all'amministrato: ne risultano coinvolti di conseguenza giudici tutelari, operatori dei servizi pubblici, organizzazioni di

volontariato, così come sono chiamati a nuove responsabilità altre professioni giuridiche, medici legali, istituzioni e loro rappresentanti.

2.

LE CATEGORIE GENERALI: CAPACITA' GIURIDICA, CAPACITA' LEGALE DI AGIRE, CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE

Può essere utile, prima di affrontare le diverse forme di rappresentanza delle persone in situazione di debolezza (e le loro distinzioni operative), ripercorrere brevemente le categorie generali della capacità giuridica, della capacità di agire e della capacità di intendere e di volere.

La **capacità giuridica** si acquista, ai sensi dell'articolo 1 del codice civile, al momento della nascita ed accompagna l'individuo durante l'arco della sua esistenza. Con l'attribuzione della capacità giuridica (detta anche soggettività giuridica), un individuo è soggetto di diritto ed acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento.

Attualmente, non è propriamente configurabile nel nostro ordinamento una forma di incapacità giuridica assoluta; la cosiddetta "morte civile", infatti, equivalente alla completa privazione dei diritti, risulta inibita dall'articolo 22 della Costituzione.

Esistono invece forme di capacità giuridica od incapacità giuridica speciali, presupposte di volta in volta attraverso l'attribuzione o la sottrazione di singoli diritti e doveri.

La **capacità di agire**, in base alla presunzione normativa effettuata dall'articolo 2 del codice civile, si acquisisce al compimento della maggiore età e coincide normalmente con la capacità di intendere e di volere (per ora, da intendersi quale sinonimo di capacità naturale), in quanto legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi.

La capacità di agire si sostanzia nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento: è, in altri termini, l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici.

In via generale, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono rappresentate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Lo stesso codice civile contempla però ipotesi normative di acquisto parziale della capacità di agire in relazione ad una differente età da quella, ordinaria, dei diciotto anni.

La **capacità di intendere e di volere**, infine, può essere identificata come il presupposto sostanziale della capacità di agire (od anche una seconda figura di capacità di agire) contemplata in diverse norme dell'ordinamento civile quale condizione necessaria per concludere un contratto od ai fini dell'imputabilità di un atto illecito. In generale, si identifica con quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.

Normalmente, le categorie (e le loro condizioni e presupposti) della capacità di agire e della capacità di intendere e di volere coincidono. Tuttavia:

– esiste la possibilità che un soggetto che in ragione dell'età non detenga capacità di agire l'acquisti per compiere determinati atti (è il caso del minore emancipato);

– soprattutto, per quanto interessa ai nostri fini, esiste la possibilità che il maggiorenne, che normalmente sarebbe capace di agire, venga privato della stessa per motivi di salute o sociali in quanto venga accertato che non è capace di intendere e di volere.

3.

LE DIFFERENZE TRA GLI ISTITUTI DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Va preliminarmente chiarito che l'amministrazione di sostegno è un istituto che, ai sensi della legge n. 6/2004, interviene, al pari dell'interdizione e dell'inabilitazione, sulla capacità di agire, e non sulla capacità giuridica.

Ed invero sia la figura dell'interdizione che quella dell'inabilitazione, così come l'amministrazione di sostegno, costituiscono **forme di tutela e di rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l'esigenza di una misura protettiva** (non sanzionatoria, come il caso dell'interdizione legale, che costituisce una pena accessoria ad una condanna) **che porta a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale**.

Al contempo, tra gli istituti dell'**interdizione**, quello dell'**inabilitazione** e, da ultimo, quello dell'**amministrazione di sostegno** intercorrono svariate differenze che riguardano:

- la loro ratio, i loro presupposti legittimanti e le finalità ad esse sottese;
- la disciplina normativa applicabile;
- i destinatari e/o beneficiari delle diverse misure;
- i soggetti legittimati a richiederne l'applicazione;
- l'individuazione del soggetto attivo e dei compiti e dei doveri ad esso spettanti;
- il raggio di incapacitazione del soggetto destinatario e/o beneficiario;
- lo svolgimento del procedimento che porta alla loro applicazione.

Rinviamo l'approfondimento, per alcuni punti specifici, ai paragrafi successivi, e tenendo conto comunque che la legge 6/2004 è intervenuta anche per rivedere parzialmente la disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, prevedendo inoltre le occasioni e le modalità di passaggio da una misura di protezione all'altra, le differenze tra detti istituti possono dunque così essere sintetizzati:

L'**interdizione** costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire; tuttavia, l'istituto dell'interdizione e gli effetti che esso comporta risultano incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.

La disciplina applicabile all'interdizione è quella contenuta negli articoli 414 e segg. del codice civile, che rinviano alle regole applicabili alla tutela del minore non emancipato; mentre per il procedimento di applicazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile.

Possono essere destinatari di una sentenza di interdizione coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l'interdizione, così come l'inabilitazione, può essere promossa dai soggetti elencati nell'articolo 417 del codice civile e dunque dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.

Il soggetto che assume il compito di proteggere l'interdetto, denominato tutore ed affiancato, in caso di conflitto di interessi, da un protutore, è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell'amministratore di sostegno, fatte salve alcune specifiche incapacità e dispense, individuate dagli articoli 350 e 351 del codice civile.

Nel caso dell'interdizione, l'incapacitazione legale è totale ed assoluta.

Tutti gli atti, anche quelli di ordinaria amministrazione, sono compiuti per l'interdetto dal tutore, anche se, in base alla recente riforma della legge n. 6/2004, la sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria possono ora stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.

Il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni; il protutore rappresenta l'interdetto, come già accennato, nel caso di conflitto di interessi di questi con il tutore.

A tal fine, il tutore procede all'inventario dei beni, opera con un budget mensile per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale, ma abbisogna dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie notevolissima di atti, individuati dagli articoli 374 e 375 del codice civile, tra i quali vanno senz'altro ricordati l'acquisto e l'alienazione di beni (salvo alcune eccezioni per i beni di lieve entità economica), la riscossione di capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi. In sostanza, i compiti del tutore ruotano intorno agli aspetti patrimoniali e solo per tali profili, infatti, egli risponde.

L'**inabilitazione** rappresenta una soluzione "intermedia", ma comunque grave, che postula una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile, che rinviano alle regole della curatela del minore emancipato; per il procedimento, analogamente a quanto avviene per l'interdizione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile.

Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così grave da far luogo all'interdizione; coloro che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, stupefacenti espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Il curatore dell'inabilitato è individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico, nell'ambito dei soggetti abilitati a svolgere il ruolo dell'amministratore di sostegno.

Nel caso dell'inabilitazione, l'incapacitazione legale è relativa.

Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione.

Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato può quindi compiere da solo.

La sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria competente possono comunque stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Anche per il curatore il codice riflette un'impostazione degli obblighi su base patrimoniale, ancorché egli non abbia obblighi di inventario, né di presentazione del rendiconto, né ancora di cura della persona. Il curatore in realtà serve da soggetto intermedio, e funziona come filtro di segnalazione all'autorità giurisdizionale per la relativa autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, ma non assiste quasi mai l'inabilitato, né assolve una funzione di reale garanzia nei confronti dello stesso.

L'**amministrazione di sostegno** rappresenta invece una misura volta a tutelare le persone

prive dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, intervenendo, per profili non solo di carattere economico, con il minor grado di limitazione della capacità di agire.

L'istituto di protezione è incentrato sia sul soggetto debole, che sugli affari e la gestione degli atti quotidiani da parte di questi, prendendo le mosse da un approccio volto a considerare il soggetto debole non aprioristicamente, bensì come figura inadeguata dal punto di vista gestionale e fornendo a tal fine appositi ausili.

La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e seguenti del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a loro volta ad alcuni articoli applicabili nel caso dell'interdizione; per il procedimento, si osservano anche in questo caso, le previsioni di cui agli articoli 712 e segg. del codice di procedura civile, ma in quanto applicabili e compatibili.

Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono l'infermo stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

L'incapacitazione riguarda solo gli atti all'uopo individuati. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministrazione di sostegno.

Prima di passare all'analisi di alcuni punti specifici della legislazione sull'amministrazione di sostegno, va ricordato infine che, a differenziare questo istituto dagli strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, concorrono altri elementi.

In primo luogo, la snellezza e l'informalità del procedimento: la nomina dell'amministratore avviene, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni, delle sue richieste.

In secondo luogo, spiccano i più ampi e maggiormente flessibili poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate. Con il decreto di nomina, il giudice tutelare individua, tra gli altri, durata ed oggetto dell'incarico, atti di competenza del beneficiario, atti in co-adozione, limiti di spesa, altre condizioni ed obblighi dell'amministratore di sostegno e le relazioni che egli è tenuto ad intrattenere con il giudice medesimo.

Il giudice tutelare può inoltre adottare provvedimenti d'urgenza e modificare il progetto di amministrazione, così come disattendere, ma solo per gravi motivi, l'indicazione sull'amministratore da parte del beneficiario. Infine, il giudice può adottare opportuni provvedimenti nel caso di comportamento negligente o dannoso da parte dell'amministratore, sino alla sua sospensione o rimozione.

Parte seconda

L'Amministrazione di Sostegno: profili applicativi

4.

IL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

■ Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell'art. 404 c.c. "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

I presupposti, le condizioni che consentono l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono:

- a) **l'infermità** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- b) **la menomazione fisica** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- c) **la menomazione psichica** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, "sostenere" sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

■ Può essere beneficiario di un'amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?

Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti misure di protezione giuridica: l'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), l'interdizione (art. 414 c.c.), l'inabilitazione (art. 415 c.c.). Queste tre misure sono alternative l'una alle altre e non possono, pertanto, ricevere contestuale applicazione. A fronte di una già avvenuta pronuncia (sentenza) di interdizione/inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e quindi presentare il ricorso al giudice tutelare competente per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno. Solo con la revoca dell'interdizione/inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

■ Può il "potenziale" beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Orbene, fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è previsto anche lo stesso "futuro" beneficiario dell'amministrazione di sostegno. L'art. 406 c.c. precisa, anzi, che: "Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno** può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato".

a) **Se il beneficiario è un minore?** Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno "che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta".

b) **Se il beneficiario è interdetto o inabilitato?** Ai sensi dell'art. 406 c.c. "Se il ricorso concernente persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima".*

* *Competente per la revoca della pronuncia di interdizione è il Tribunale.*

** *Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele è il Giudice Tutelare.*

5.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

■ Quali sono i criteri di scelta dell'Amministrazione di sostegno?

Art. 408 c.c.: "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo"

Q u i n d i

– **Criterio base da applicare sempre:** Il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della "cura" e degli "interessi" del beneficiario.

– 1° Criterio

Il Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre revocare con la stessa forma - atto pubblico o scrittura privata autenticata – la designazione)

In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto "motivato" un amministratore di sostegno diverso.

– 2° Criterio

A

In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:

- a) coniuge non separato legalmente;
- b) persona stabilmente convivente;
- c) padre;
- d) madre;
- e) figlio o fratello o sorella
- f) parente entro il quarto grado

ovvero /oppure

B

soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Oppure

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno

– 3° Criterio

A

altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra)

B

uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,...).

■ **Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?**

Ai sensi dell'art. 408 c.c. “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.

A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:

- a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario
- b) nominano, all'interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.

In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un'attenta analisi del singolo caso (analisi che deve tenere presente: l'infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rapporto con servizi, indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario [quindi in assistenza del beneficiario] nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario [e quindi in nome e per conto del beneficiario]), nel pieno rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona, della volontà di quest'ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, quel beneficiario.

■ Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L'amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.

L'individuazione dei poteri dell'amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri del beneficiario. Ai sensi dell'art. 409 c.c.: *"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"*.

Pertanto:

– Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno

– Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.

– Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l'amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l'amministratore di sostegno agisce insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).

– Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

■ Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

Art. 410 c.c.: *"Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti"*.

Pertanto:

– l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;

– l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere

– l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso

– l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)

– l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

– l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico

– l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

■ Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?

Art. 412 c.c.: *"Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno"*.

Pertanto:

– amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare

– amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina.

■ Quando cessa l'amministrazione di sostegno? L'amministratore di sostegno può essere sostituito?

Art. 413 c.c. *"Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori"*

Pertanto:

– il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l'istanza (la richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice tutelare per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore di sostegno.

– La presentazione di queste istanze presuppone sempre l'informazione, con riguardo alle stesse, del beneficiario e dell'amministratore di sostegno.

– Il Giudice Tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato, assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una piena comprensione della situazione.

■ E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono mai tradursi in un compenso.

■ Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno?

Art. 411 c.c. "*...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.*"

6.

IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

■ Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

L'atto introduttivo della richiesta: la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua "fotografia". Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc...).

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

■ Chi sono i ricorrenti?

Ai sensi dell'art. 406 c.c., il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato da:

- a) beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato
- b) coniuge
- c) persona stabilmente convivente
- d) parenti entro il quarto grado
- e) affini entro il secondo grado
- f) tutore
- g) curatore
- h) pubblico ministero
- i) responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Ai sensi dell'art. 406 c.c.: "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a **fornirne comunque notizia al pubblico ministero**". Si precisa che, in quest'ultimo caso, ("fornirne comunque notizia al pubblico ministero") siamo di fronte ad una **SEGNALAZIONE** da parte dei servizi e non alla presentazione di un **RICORSO**. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del pubblico ministero, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

■ Cosa succede se è già intervenuta una sentenza dichiarativa di interdizione o di inabilitazione?

Ai sensi dell'art. 406 c.c. "*Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima*". Si precisa a questo proposito che le misure di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione sono **misure alternative** l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente.

■ Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui **deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce** recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova "e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell'udienza di cui sopra contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare. La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale. Il Giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso deposita-

to con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Giudice Tutelare emette il decreto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

■ Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.

■ Nel Procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?

Nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene sempre il Pubblico Ministero.

■ Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- c) oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

■ Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Si. Arrivando a due gradi di giudizio.

- a) RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO. **Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.** contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.
- b) RICORSO PER CASSAZIONE. **Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.** contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

■ Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

Sì. E ciò avviene attraverso due atti.

1. COMUNICAZIONI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

2. REGISTRO DELLE AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO.

Presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e un registro delle curatele degli inabilitati).

■ Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?

- a) data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
- b) complete generalità della persona beneficiaria;
- c) complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

■ Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?

Art. 405 c.c.: "*Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere*".

■ Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

- si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
- al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
- in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc...) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.

■ Quali sono le norme di interdizione e inabilitazione applicabili, in quanto compatibili, all'amministratore di sostegno? (art. 411 c.c.)

Art. 411 c.c. "*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni*

in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente".

In considerazione di quanto argomentato nell'articolo che precede, si riporta un elenco delle disposizioni del codice civile che risultano applicabili, in quanto compatibili, all'amministrazione di sostegno. Di tali norme dovrà pertanto tenere conto il Giudice Tutelare nel disciplinare lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno, considerate, comunque, le peculiari differenze che intercorrono fra i diversi strumenti di protezione giuridica delle persone in situazioni di debolezza.

– Art. 349 Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

– Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

– Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) abrogato;
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

– Art. 352 Dispensa su domanda

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) abrogato;

- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

– Art. 353 Domanda di dispensa

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

– Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) stipulare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

– Art. 375 Autorizzazione del tribunale

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

– Art. 376 Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare

– Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

– **Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore**

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

– **Art. 379 Gratuità della tutela**

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

– **Art. 380 Contabilità dell'amministrazione**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

– **Art. 381 Cauzione**

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

– **Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

– **Art. 383 Esonero dall'ufficio**

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

– **Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

– **Art. 385 Conto finale**

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel

termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

– **Art. 386 Approvazione del conto**

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

– **Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela**

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

– **Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto**

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

– **Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore**

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

– **Art. 599 Persone interposte**

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

– **Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore**

E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

"Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto

motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di

sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

(*Omissis*)

- **AFFINITA'**: è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.
- **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**: la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana
- **BENEFICIARIO**: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno
- **BIGLIETTO DI CANCELLERIA**: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.
- **COMUNICAZIONE**: è un atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, ...). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.
- **CORTE D'APPELLO**: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.
- **DECRETO DI NOMINA**: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).
- **D'UFFICIO**: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice Tutelare o dal Pubblico Ministero
- **GIUDICE TUTELARE**: è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere a cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.
- **NOTIFICAZIONE**: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su istanza (richiesta) di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera in maniera strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara. Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla, relazione che egli stesso data e sottoscrive e nella quale dà atto di persona istante nonché il luogo ed il giorno in cui è avvenuta e la persona che ha ricevuto copia dell'atto.
- **PARENTELA**: è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.
- **PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO**: padre, figlio.
- **PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO**: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).
- **PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO**: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio)

del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

■ **PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO:** primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

■ **PUBBLICO MINISTERO:** è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull' "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico Ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.

■ **RECLAMO:** atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante. Il reclamo è un procedimento di secondo grado con il quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c."

■ **RICORRENTI:** persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

■ **RICORSO:** atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.

■ **RICORSO PER CASSAZIONE:** procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado rilevando solo questioni attinenti alla legittimità.

■ **SENTENZA:** provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.

■ **UFFICIALE GIUDIZIARIO:** il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.

Indice

1 *Presentazione*

Parte prima

La disciplina generale delle forme di rappresentanza delle persone in situazione di debolezza

- 5 1. Introduzione alla Legge sull'Amministratore di Sostegno
- 6 2. Le categorie generali: capacità giuridica, capacità legale di agire, capacità di intendere e di volere
- 7 3. Le differenze fra gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno

Parte seconda

L'Amministrazione di Sostegno: profili applicativi

- 13 4. Il Beneficiario dell'amministrazione di sostegno
- 14 5. L'amministratore di sostegno
- 18 6. Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
- 26 7. Appendice Normativa
- 29 8. Breve Glossario dell'amministrazione di sostegno